

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE RICETTIVE PER
ALBERGHI SANITARI EX DGRT N. 937/2020.**

L'anno 2020, il giorno ____ del mese di settembre (Delibera n. ____ del __.09.2020)

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Società B.B.C SRL, con sede legale in Borgo San Lazzero – 56048 VOLTERRA (PI) C.F. - PIVA 01197550500, di seguito denominata “Società” o “Struttura” nella persona del suo Legale Rappresentante CICCHETTI Nicola, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima e che dichiara preliminarmente quanto segue:

- Nome della struttura: FORESTERIA VOLTERRA
- Tipologia della struttura/Impresa: albergo
- Indirizzo (compreso di Cap): _Borgo San Lazzero – Loc. San Girolamo 56048 VOLTERRA (PI)
- Indirizzo digitale e recapito pec: foresteria.teddy@alice.it; B.B.C.SRL@PEC.IT
- Partita IVA/Codice Fiscale: 01197550500
- Denominazione Ospedale più vicino: Ospedale Volterra.
- Distanza in Km. dall'ospedale: 0 (la struttura è all'interno della area ospedaliera)
- Giorni di preavviso iniziale per attivazione struttura: 3

- Numero Camere (totali): 35
- Dimensione media camere (Totale Superficie delle Camere/Numero camere): 30
- Numero Piani: 3
- Numero Camere per Piano (medio): 12
- Larghezza Porta Ascensore (cm.): 90
- Larghezza e Profondità interno ascensore: 140x150
- Classificazione Stelle: 3
- Presenza Moquette nelle camere e se Sì, su quante camere: NO
- Certificazione DURC (Opzionale): SI
- Certificazione Anti incendio (se prevista dalle disposizioni vigenti): SI
- Presenza Defibrillatore (preferenziale): NO

PREMESSO CHE

- con la delibera di Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 sono state approvate le linee di indirizzo per l'individuazione, accesso e gestione degli alberghi sanitari;
- l'albergo sanitario è una struttura ricettiva alberghiera a norma in materia di prevenzione incendi con certificato di agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti per l'esercizio di tale attività;
- gli alberghi sanitari sono destinati a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 come di seguito specificato:
 - pazienti COVID positivi, che vengono indirizzati all'albergo sanitario in fase di dimissione protetta dall'ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente infettanti;

○ pazienti COVID positivi asintomatici o paucisintomatici, per i quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero ed hanno condizioni socio abitative tali da non avere la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza;

- gli alberghi sanitari possono essere eventualmente utilizzabili anche per la gestione dei contatti stretti da soggetti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l'isolamento adeguato presso il domicilio, o sia necessario assicurare un maggiore livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato;

- la società/struttura mette a disposizione n. 30 camere individuali (estensibili sino a 35 camere) con accesso al bagno personale. Per ogni camera è garantito: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, collegamento a rete internet wifi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

L'Azienda USL acquisisce la disponibilità totale della struttura, che non potrà essere utilizzata ad altri fini dalla Società, riconoscendo il vuoto per pieno su n. 30 camere.

In caso di utilizzo di ulteriori camere (sino al massimo di 35), si riconosceranno le camere effettivamente occupate. In ogni camera potrà essere alloggiato un solo soggetto.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | La AUSL si impegna ad acquisire la totalità delle prime 30 camere riconoscendo per | |
| | ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l'importo di Euro 30,90 | |
| | (trentavirgolanovanta), oltre l'IVA se dovuta. | |
| | Rimangono a carico della Azienda USL: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • attività sanitarie di assistenza agli utenti; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • sanificazione iniziale delle camere da utilizzare; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei | |
| | rifiuti urbani; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ricambio del Kit di cortesia (ogni due giorni); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ricambio degli asciugamani (ogni due giorni); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale | |
| | sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed | |
| | imbottiti che rimane a carico della Società. | |
| | Fermo restando quanto sopra, la struttura si impegna, o meno (<i>vedi art. 5</i>), ad | |
| | effettuare alcune delle suddette prestazioni per conto della AUSL alle condizioni | |
| | indicate al successivo articolo 5 in cui la Società specifica se esse sono comprese nel | |
| | prezzo a giornata per la camera o se sono prezzate a parte. | |
| | Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' | |
| | Prima del primo ingresso, la Struttura effettua le operazioni di manutenzione dei | |
| | condotti e pulizia dei filtri dei sistemi di areazione meccanica a servizio dei locali. | |
| | La Struttura deve inoltre garantire il confort microclimatico secondo la normativa | |
| | 4 | |

vigente.

La Società, oltre alla reperibilità telefonica di un proprio referente, si obbliga a garantire l'agibilità delle camere, ad eseguire il servizio di manutenzione ordinaria e di riparazione delle stanze, di **reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7**, secondo le modalità operative definite con la AUSL al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e di impedire tassativamente l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL.

La Struttura/Società si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

Gli spazi comuni devono avere la possibilità di creare una o più separazioni, con percorsi appositi per le persone e per il personale di servizio.

La Struttura deve prevedere un ingresso unico per tutte le persone, con passaggio obbligato attraverso una postazione di accettazione alberghiera (in collegamento diurno con ACOT – Agenzia di Continuità Ospedale Territorio – di Zona Distretto, la quale comunica con i servizi territoriali), opportunamente fornito di DPI (secondo normativa vigente) che verifica i dati anagrafici precedentemente inviati e ne predispone l'accompagnamento in stanza.

Il supporto accompagnamento è curato da personale alberghiero opportunamente fornito di DPI (secondo normativa vigente), che accompagna le persone alla stanza dedicata.

La gestione logistica della struttura, in caso di necessità, può prevedere il supporto del dipartimento della protezione civile.

I percorsi interni sono separati e distinti fra "sporco" e "pulito", ove possibile.

Ai rifiuti urbani prodotti dagli alberghi sanitari da parte dei soggetti ivi ospitati, si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 22 del 1° aprile 2020, reiterata dall'Ordinanza n. 69 del 1° luglio 2020.

La Società garantisce per il proprio personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard di settore (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura).

La Struttura potrà offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell'utente (es. lavaggio biancheria personale).

Art. 4 – MODALITA' INSERIMENTO OSPITI (ACCESSO)- ISOLAMENTO

L'accesso degli utenti presso gli alloggi è disposto dalla Azienda USL. Gli utenti sono ammessi ad essere ospitati nell'albergo sanitario per:

- dimissione ospedaliera e relativa attivazione da parte di ACOT (Agenzia Continuità Ospedale Territorio) di Zona – Distretto;
- segnalazione da parte del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta, Unità Speciale di Continuità Assistenziale/ U.F. Igiene Pubblica e relativa attivazione da parte di ACOT di Zona - Distretto;
- invio dal Pronto Soccorso in orario notturno, o da domicilio in situazioni selezionate, e successiva attivazione confermata da ACOT di Zona - Distretto.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell'utente indicato dalla AUSL con il divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla AUSL e il personale sanitario della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

L'occupazione di spazi comuni da parte delle persone ospitate non è permessa.

La AUSL si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura/società da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Art. 5 – TARIFFE

Per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate, le condizioni economiche di svolgimento sono le seguenti;

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno, oltre l'IVA al 10%.

La AUSL si impegna ad acquisire il numero di camere indicate al precedente articolo 2 riconoscendo per ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l'importo di Euro 30,90 (trenta/90) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale (29 settembre 2020) e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Per le prestazioni a carico AUSL, la Società si rende disponibile ad offrirle alle seguenti condizioni:

- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani):
compresa nel costo a giornata: SI;
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): compresa nel costo a giornata: SI;
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani: NO, deve provvedere direttamente l'Azienda USL;
- giornata alimentare: colazione pranzo e cena per ogni persona ospitata: NO, deve provvedere direttamente l'Azienda USL;
- ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni) e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): NO provvede l'Azienda USL;

- ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): NO provvede l'Azienda USL.

Alle suddette tariffe deve essere aggiunta l'IVA nella percentuale dovuta.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Per le sole prestazioni, le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente quelle effettivamente erogate nelle modalità sopra stabilite. Rimane invece fermo, come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 937/2020 il riconoscimento giornaliero (vuoto per pieno) di € 30,90 per ogni singola camera entro il numero indicato al precedente art. 2 (30 camere).

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società emette una fattura mensile comprensiva del canone giornaliero delle camere messe a disposizione, nonché, eventualmente, delle altre prestazioni erogate agli ospiti durante il periodo.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Società provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è 89C3RU.

Le fatture devono riportare la seguente annotazione: utilizzo alloggi intervento "COVID-19".

La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che

dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 9 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL contesta per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Società devono essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, tra un minimo di Euro 30,90 ad un massimo di Euro 1.000, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese. Dopo la terza penalità il contratto potrà essere risolto per inadempimento. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce onere in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e

del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Società, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Società è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per gli utenti inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile dei dati sanitari resta la AUSL stessa.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL con mezzi, strumenti e personale propri, la Società contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale, cioè decorre dal giorno 29 settembre 2020 per 60 giorni, con facoltà di disdetta o recesso anticipato da parte dell'Azienda USL con 15 giorni di pre avviso, e comunque termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, la convenzione si intenderà tacitamente prorogata per un periodo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza, si concorda che, se necessario, la AUSL potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla AUSL alla Società entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.

L'avvenuta sanificazione finale (che non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti) dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via pec alla Società e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà

interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale (Euro 48,00) è a carico della Società che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 15 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Sig. Nicola Cicchetti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 28/09/2020 15:37:18

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063